



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO  
SEZIONE UNICA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dot. [REDACTED]  
[REDACTED]

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1507/2018 promossa da:

[REDACTED] (c.f. [REDACTED]), rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Loda in virtù di procura posta a corredo dell'atto di citazione in opposizione

ATTORE OPPONENTE

contro

[REDACTED] SPV SRL (C.F. [REDACTED]), rappresentata e difesa dagli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED]  
[REDACTED] in virtù di procura posta a corredo della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA OPPOSTA

[REDACTED] SPE SRL (C.F. [REDACTED]), rappresentata e difesa dagli avv.ti [REDACTED], [REDACTED]  
[REDACTED] in virtù di procura posta a corredo della comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c.

INTERVENUTA

Oggetto: contratti bancari

**CONCLUSIONI**

Precisate all'udienza del 23.12.2020.

PER PARTE ATTRICE OPPONENTE: *“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni domanda ed eccezione contraria, accogliere l'istanza di remissione in istruttoria della causa per l'ammissione delle istanze istruttorie e della Ctu tecnico-contabile finalizzata all'analisi e alla rettifica del saldo bancario del c/c n. [REDACTED], formulate nella memoria ex art. 183 comma 6, n. 2, cpc, e così*

**IN VIA PRINCIPALE**

*1. Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, la nullità e l'inefficacia delle fideiussioni e/o degli art. 2, 6, 7 e 8, rilasciate dal Sig. [REDACTED] stante la violazione dell'art. 2, comma 2, lett.*

a) L. n. 287 del 1990 e per l'effetto, liberarlo da ogni obbl-gazione di pagamento nei confronti della convenuta, assumendo ogni più opportuno provvedimento per la sua tutela, e annullare e/o revocare, per i rilievi esposti in atto, il decreto ingiuntivo op-posto N. ■■■/2018, emesso il 14.06.2018 dal Tribunale di Sondrio, N. R.G. ■■■/2018; Reper. N. ■■■/2018;

2. Accertare e dichiarare, che la Convenuta è decaduta dall'azione nei confronti del fideiussore e annullare e/o revocare, per i rilievi esposti in atto, il decreto ingiuntivo opposto N. ■■■/2018, emesso il 14.06.2018 dal Tribunale di Sondrio, N. R.G. ■■■/2018, Reper. N. ■■■/2018;

3. Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, la nullità del contratto di apertura del conto di corrispondenza de quo e, conseguentemente, l'invalidità degli addebiti effettuati in conto a qualunque titolo (quanto agli interessi debitori ultra-legali, alla capi-talizzazione trimestrale degli interessi passivi, alle commissioni trimestrali di massimo scoperto e/o spese, competenze, giorni valuta e remunerazioni a qualsiasi titolo), stante la contrarietà a norme imperative, ex art 117 TUB,

4. Accertare e dichiarare, per i motivi in atti, la nullità e inefficacia delle singole clausole negoziali, perché non validamente pattuite per violazione di norme imperative e, comunque, nulle in rela-zione alla pattuizione e applicazione di un tasso posto in viola-zione della L. 108/96;

5. Accertare e dichiarare la nullità della clausola determinativa dl tasso ultra-legale, anche di mora, per violazione dell'art. 1284, dell'art. 1346 c.c, 117 TUB c.c. e, per l'effetto, dichiarare l'ineffi-cacia degli importi addebitati e/o pretesi a tali titoli e ridetermi-nare l'intero rapporto de quo, sin dall'origine, eliminando le somme addebitate e applicando in sostituzione del tasso conven-zionale nullo il tasso legale, ex art. 117 , c. 7 lett. a) TUB;

6. Accertare e dichiarare, in ogni caso, la nullità della clausola di ca-pitalizzazione degli interessi passivi, per violazione dell'art. 1283 c.c. e/o dell'art. 120, c.2, TUB in combinato disposto con la deli-bera CICR del 9/2/2000 e/o nel testo riformato con L. 147/2013, e non dovute le somme applicate dalla Banca a tale titolo, sia sugli interessi che sulle commissioni, spese e ogni altra remunerazione e rideterminare l'intero rapporto de quo, sin dall'origine, senza capitalizzazione alcuna, ossia con capitalizzazione semplice;

7. Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, la nullità ed inefficacia dei c.d. giorni valuta e della commissione di massimo scoperto, per difetto di causa e/o per indeterminatezza e indeter-minabilità e, per l'effetto, espungere dal saldo bancario gli importi a tale applicati a titolo rideterminare e applicare la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione;

8. Accertare e dichiarare, per le ragioni in atti, l'illegittimità delle va-riazioni in senso sfavorevole per violazione dell'art. 118 TUB e le successive variazioni in pejus applicate, in assenza di valida pat-tuizione sul tasso convenzionale;

9. Accertare e dichiarare, la nullità ed inefficacia delle comunica-zioni, ex art. 118 TUB, e le successive variazioni in senso sfavore-vole all'attrice, in assenza di valida pattuizione, in ordine al tasso ultra-legale e/o, comunque, in assenza di valida previsione patti-zia sottoscritta dalla correntista e/o perché prive di giustificato motivo e/o perché non comunicate e/o per violazione dell'obbligo di



*preavviso; e per l'effetto, rideterminare l'effettivo dare/avere dell'intero rapporto, senza tener conto delle variazioni in pejus;*

*10. nonché accertare l'effettivo saldo di conto corrente, espungendo dal conto, per i motivi esposti, ogni addebito per interessi, spese, commissioni di massimo scoperto e/o messa a disposizione fondi, capitalizzazione trimestrale e giorni valuta, procedendo alla rettifica del saldo di conto corrente senza applicazione di al-cuna capitalizzazione e applicando, come meglio di seguito, il solo tasso legale, tempo per tempo vigente, in ipotesi di indeterminazione delle condizioni relative al tasso;*

*11. Con vittoria di spese ed onorari da liquidarsi in favore del procuratore antistatario;*

PER PARTE INTERVENUTA: *“Voglia l'Ill.mo giudice adito, premessa all'occorrenza ogni necessaria od opportuna statuizione e declaratoria ed accertamento, contrariis reiectis:*

***In via preliminare:***

*1) Accertare e dichiarare l'incompetenza funzionale del tribunale di Sondrio a decidere sulla domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni per violazione del diritto della concorrenza, con rimessione delle parti innanzi al tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di imprese.*

***Nel merito:***

*2) Rigettare tutte le domande ed eccezioni formulate dal sig. ██████████, in quanto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non provate, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. █████/2018 emesso dal tribunale di Sondrio il 14.6.2018, per tutti i motivi esposti in narrativa.*

*3) Condannare il sig. ██████████ a pagare in favore di █████ SPE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 92.703,38 oltre agli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.135,00 per compensi ed € 406,50 per anticipazioni, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie e IVA e CPA come per legge e, conseguentemente, condannare il sig. ██████████ a pagare la somma di € 96.709,48 di cui al precetto, oltre ad interessi dal dovuto ai suoi e ad altre successive occorrenze e ad accessori di legge, o le somme maggiori o minori ritenute di giustizia.*

***In ogni caso:***

*4) Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge*

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ██████████ presentava opposizione al decreto ingiuntivo n. █████/2018, emesso da questo Tribunale su ricorso della █████ SPV Srl, mediante il quale gli era stato ingiunto -in qualità di fideiussore della ██████████ il pagamento, della somma di € 92.703,38 oltre interessi, spese di procedura ed oneri accessori.

A sostegno dell'opposizione il sig. ██████████ deduceva, in sintesi e per quanto di interesse:

che la debitrice principale aveva intrattenuto con la ██████████ S.p.A. -dante causa della odierna convenuta opposta- un rapporto di conto corrente (n. ██████████ acceso in data 16.4.1998;

che l'odierno opponente si era costituito garante della ██████████ Srl sottoscrivendo fideiussione omnibus in data 14.11.2000 e del 12.7.2004;

che il rapporto di conto corrente con la debitrice principale era proseguito fino al dicembre 2016, allorché la ██████████ S.p.A. aveva esercitato il recesso revocando anche le linee di credito concesse ed intimando il pagamento del saldo debitore alla data del 30.9.2016.

L'opponente lamentava e deduceva quindi l'invalidità delle sopra citate fideiussioni *omnibus* essendo state predisposte in conformità dello "schema di fideiussione" predisposto dall'ABI e, conseguentemente, risultando in contrasto con il divieto di intese anticoncorrenziali, di cui all'art. 2 L. n. 287 del 1990, ovvero inficiate da nullità parziale quanto alle specifiche clausole contenute ai numeri 2, 6, ed 8 dell'articolato contrattuale.

Con particolare riferimento alla clausola n. 6 parte opponente evidenziava come l'accertamento della relativa nullità avrebbe comportato l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. e, conseguentemente, la liberazione del fideiussore dal momento che la convenuta opposta non aveva agito giudizialmente nei confronti della debitrice principale nel termine semestrale ivi previsto.

Parte opponente censurava inoltre il rapporto contrattuale intercorso tra la banca cedente e la debitrice principale sotto il profilo della invalidità formale nonché, in ogni caso, deduceva l'illegittimità delle condizioni economiche ivi pattuite con particolare riferimento alla ritenuta ricorrenza di indebita capitalizzazione trimestrale, applicazione di interessi usurari e di ulteriori commissioni ed oneri non validamente pattuiti.

Per tutte le ragioni esposte l'opponente chiedeva pertanto disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Si costituiva in giudizio la società convenuta opposta contestando le pretese di parte opponente e chiedendone il rigetto unitamente alla conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Parte opposta eccepiva in particolare l'incompetenza di questo Tribunale in ordine alla cognizione avente ad oggetto le avverse doglianze di invalidità delle fideiussioni, dovendosi ritenere competente il Tribunale delle Imprese di Milano.

Depositata le memorie di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. e disattesa l'istanza avanzata dalla parte opponente di espletamento di CTU tecnico-contabile, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.12.2020 ed ivi trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

*Medio tempore* interveniva in causa la ██████ SPE Srl, ulteriore cessionaria della posizione creditoria controversa.

Occorre muovere dalla pregiudiziale eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta opposta in relazione alla doglianza attorea di invalidità delle fideiussioni *omnibus*.

Si tratta pertanto di coordinare la disciplina sulla competenza funzionale a conoscere dell'opposizione del decreto ingiuntivo e quella relativa alla competenza del Tribunale delle Imprese in materia di nullità dei contratti per violazione delle norme c.d. *antitrust*.

A tal fine si rende in primo luogo necessaria una corretta interpretazione della portata delle doglianze attoree in relazione al *petitum* dalle medesime scaturente.

Si osserva quindi come la questione della nullità delle fideiussioni sia stata sollevata dal garante opponente in termini di eccezione riconvenzionale, e non già quale domanda riconvenzionale.

La stessa difesa della parte opponente in sede di prima memoria *ex art.* 183 comma sesto c.p.c. ha



peraltro precisato e chiarito in tal senso di avere introdotto la questione in termini di eccezione riconvenzionale.

Ed infatti laddove l'opponente avesse chiesto, spiegando in tal senso un'espressa domanda riconvenzionale, un accertamento e declaratoria di nullità delle fideiussioni *omnibus*, quali modalità di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, con richiesta quindi di una pronuncia destinata a fare stato ed a fondare la pretesa risarcitoria dell'operatore economico o del consumatore (secondo il catalogo delle tutele chiaramente delineato in Cass. 24044/2019), sussisterebbe la competenza sul punto delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa presso il Tribunale di Milano.

Diversamente, la competenza resta in capo al giudice dell'opposizione laddove, come nel caso in esame, la questione della nullità sia sollevata unicamente in via di eccezione riconvenzionale al mero fine di bloccare la pretesa creditoria dell'opposto (cfr. Trib. Verona 1.10.2018, Trib. Verona 23 gennaio 2020, Trib. Padova 29.1.2019).

Risulta infatti chiaro dallo stesso tenore delle conclusioni rassegnate dall'opponente che l'accertamento *de quo* viene richiesto -"per l'effetto"- al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, vale a dire il rigetto della pretesa creditoria avversaria.

Giova ricordare in proposito la distinzione operata dalla giurisprudenza di legittimità v. (Cass. n. 21472/2016), nel senso che ciò che distingue l'eccezione riconvenzionale dalla domanda riconvenzionale sono le conseguenze giuridiche che il deducente intende trarre dal fatto allegato e, cioè, dal provvedimento che egli chiede al giudice in base a tale fatto; in tal senso è stato chiarito che tale distinzione non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato suo fondamento, ma del relativo oggetto, vale a dire dal risultato processuale che lo stesso intende con essa ottenere, che è limitato, nel caso dell'eccezione, al rigetto della domanda proposta dall'attore.

Alla luce di tali rilievi può ritenersi superata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte convenuta opposta e può transitarsi quindi allo scrutinio del merito dell'opposizione.

In ordine alla censura di invalidità delle fideiussioni *omnibus* avanzata dall'opponente si osserva quindi quanto segue.

Risulta *in primis* evidente che entrambe le fideiussioni sottoscritte dall'odierno opponente (v. doc. 3 fascicolo monitorio) recano le clausole censurate nel provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia (v.doc. n. 6 fascicolo attoreo).

Parte convenuta opposta non ha, da parte sua, allegato o prodotto (in ossequio al principio di vicinanza della prova) documentazione attestante l'utilizzo, nel medesimo arco temporale in cui le fideiussioni controverse furono sottoscritte, di modelli contrattuali diversi.

Avuto inoltre riguardo alla vicinanza temporale tra le fideiussioni sottoscritte dal sig. ██████████ e la diffusione dello schema ABI (sostanzialmente cristallizzante il portato dell'intesa anticoncorrenziale) può presumersi tanto la sussistenza dell'intesa stessa, quanto l'uniformità di applicazione delle clausole controverse da parte della ██████████ S.p.A.

Le clausole, di cui agli artt. 2, 6 e 8 di entrambe le fideiussioni corrispondono -non a caso- a quelle, recanti la medesima numerazione, di cui allo schema ABI del 2003 e censurate dalla Banca d'Italia.

Orbene, a fronte di tali evidenze parte opponente deduce, in principalità, la nullità dell'intero contratto di fideiussione.



L'assunto non è condivisibile.

Ed invero tale rimedio potrebbe predicarsi laddove l'Autorità di settore avesse ravvisato un contrasto con i principi della concorrenza in relazione all'intero schema di fideiussione; tuttavia, come risulta evidente dalla lettura del provvedimento della Banca d'Italia, l'oggetto della censura risulta limitato alle tre specifiche clausole sopra menzionate.

Vieppiù.

Il principio di conservazione del contratto impone in ogni caso l'osservanza del disposto dell'articolo 1419 c.c. dovendo pertanto la parte che invochi la nullità dell'intero contratto allegare e dimostrare che i contraenti non avrebbero concluso il contratto in assenza delle ridette clausole.

Nel caso di specie peraltro una tale eventualità risulta inverosimile dal momento che, per il garante, l'espunzione delle clausole dal contratto determina un evidente miglioramento della sua posizione contrattuale, mentre, dal punto di vista della banca l'esistenza di una garanzia risulta comunque condizione migliore rispetto all'assenza di qualsivoglia garanzia (cfr. sul punto Cass. n. 24044/2019).

Posto dunque che l'effetto della rispondenza allo schema frutto dell'intesa anticoncorrenziale potrebbe invece -come riconosciuto dalla stessa difesa della parte opposta (cfr. comparsa di risposta pag. 18)- comportare la nullità e/o inefficacia di clausole specifiche del contratto di fideiussione, si deve osservare che l'opponente ha, in relazione a tale profilo, invocato la propria liberazione dall'obbligo di garanzia in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'opposta, del disposto dell'art. 1957 c.c.

Risulta pertanto necessario vagliare la fondatezza dell'eccezione di nullità in riferimento alla clausola di cui punto 6 dello schema e all'articolo 6 delle fideiussioni *omnibus* sottoscritte in concreto.

In proposito la più recente giurisprudenza della S.C. in materia ha formulato il seguente principio di diritto: *"In tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dalla L. n. 287 del 1990, art. 2, con particolare riguardo a clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento adottato dalla Banca d'Italia prima della modifica di cui alla L. n. 262 del 2005, art. 19, comma 11, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante per la Concorrenza, una elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione, o non attuazione, della prescrizione contenuta nel provvedimento amministrativo con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario"* (Cass. n. 13846/2019).

Va peraltro precisato che il valore di prova privilegiata riconosciuto dalla giurisprudenza della Cassazione citata al provvedimento della Banca d'Italia non può essere esteso alle fideiussioni cd. specifiche, dovendo esclusivamente applicarsi alle fideiussioni *omnibus* (quali quelle oggetto del presente giudizio) che hanno formato precipuo oggetto della censura della Banca d'Italia.

Orbene, in relazione alle fideiussioni prestate dall'odierno opponente, a fronte della verificata esatta corrispondenza tra le clausole del contratto e quelle dello schema ABI, non sono emersi in giudizio elementi sui quali fondare una ragionevole spiegazione alternativa rispetto all'inserimento di tali clausole in ragione e in virtù dell'esistenza dell'illecito anticoncorrenziale rilevato dalla Banca d'Italia che, dunque, si deve ritenere essere la ragione più verosimile dell'inclusione delle clausole nel testo di



tali garanzie.

Ed invero l'eventualità che l'inserimento della clausola possa aver avuto luogo in conseguenza di una libera e/o negoziata determinazione delle parti, volta semplicemente a derogare alla disposizione codicistica, appare ben poco verosimile, anche alla luce dell'evidente predisposizione dello schema negoziale da parte della banca.

Deve peraltro osservarsi come proprio la compressione della libertà di contrattazione e l'aggravio "strutturale" della posizione dei soggetti garanti costituisca l'effetto dell'intesa anticoncorrenziale come chiaramente emergente dal più volte citato provvedimento della Banca d'Italia.

Per tali ragioni questo giudicante ritiene di condividere l'orientamento -espresso dalla giurisprudenza di merito e suffragato da quello di legittimità (v. Cass. 24044/2019)- in termini di nullità parziale, vale a dire di invalidità delle specifiche clausole conformi al modello ABI censurato.

Sul tema va infatti menzionato l'originario arresto della S.C. (v. Cass. Ord. n. 29810/2017) in ordine all'estensione ai contratti stipulati in conformità all'intesa anticoncorrenziale della sanzione della nullità prevista dall'art. 2 comma terzo della legge n. 287/1990.

Tale nullità deve, per le ragioni già sopra evidenziate, ritenersi, come precisato e chiarito dalla stessa S.C., limitata alle sole clausole contrattuali coincidenti con quelle specificamente censurate nell'ambito del modello ABI.

Ed infatti se è vero che la norma *antitrust* in oggetto vieta espressamente le intese (cd. "a monte"), è altrettanto vero che le clausole negoziali, che di quelle intese costituiscono il portato effettuale, non possono essere ulteriormente tollerate -venendo a difettare in esse lo stesso requisito di meritevolezza- in quanto contrastanti con l'assetto ordinamentale tracciato dalla norma e ben chiarito nell'ambito del provvedimento della Banca d'Italia.

Deve pertanto accogliersi l'eccezione di nullità sollevata dalla parte opponente con specifico riferimento all'art. 6 delle fideiussioni controverse e passare, pertanto, allo scrutinio circa la fondatezza dell'eccezione di liberazione ai sensi dell'art. 1957 c.c., il cui disposto viene in luce in conseguenza dell'inefficacia del citato art. 6.

Orbene, l'evoluzione del rapporto, sulla base delle allegazioni di parte opponente, rientra in effetti nel cono d'ombra dell'articolo 1957 c.c., la cui funzione è proprio quella di tutelare il fideiussore da situazioni di prolungata incertezza laddove il creditore resti inerte pur a fronte dell'esigibilità della prestazione nei confronti del debitore principale.

Ed infatti alla luce delle risultanze documentali in atti si ha che la comunicazione di recesso da parte della banca (doc. 4 fascicolo monitorio) è avvenuta in data 7.12.2016 mentre soltanto nel corso dell'anno 2018 l'odierna opposta risulta essersi attivata in via giudiziaria per il recupero del credito.

La convenuta opposta in proposito nulla ha dedotto in fatto a contestazione della sollevata eccezione essendosi limitata, in sede di comparsa conclusionale, ad evidenziare la derogabilità del disposto di cui all'art. 1957 c.c.

Tale derogabilità tuttavia, sicuramente esistente per le fideiussioni non bancarie e per quelle bancarie specifiche, non può, di contro, sostenersi in relazione alle fideiussioni *omnibus*, in relazione alle quali l'ulteriore aggravio della posizione del soggetto garante non risulta -come si è visto *supra*- consentita.

A tutto quanto osservato e rilevato consegue la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c. con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e rigetto, nel merito, della pretesa creditoria della parte

opposta e di quella successivamente intervenuta.

L'accoglimento dell'opposizione sotto il profilo testé esaminato dispensa il giudicante dall'esame delle ulteriori censure proposte dalla parte opponente -le quali devono ritenersi assorbite- e rende, per altro verso, superflua ogni verifica circa la fondatezza del credito e la relativa entità.

Le spese di lite seguono la soccombenza, ravvisabile in capo all'opposta, e vengono liquidate -con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario- come in dispositivo, secondo i parametri vigenti di cui DM 55/2014 (e successivi aggiornamenti), avuto riguardo al valore della causa ed all'attività concretamente prestata.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

REVOCA l'opposto decreto ingiuntivo n. [REDACTED]/2018 emesso dal Tribunale di Sondrio.

RIGETTA nel merito la domanda di parte opposta e di parte intervenuta.

CONDANNA altresì la parte convenuta opposta e la parte intervenuta, in solido tra loro, a rimborsare alla parte opponente -con distrazione in favore del difensore antistatario- le spese di lite, che si liquidano in € [REDACTED] per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge.

Sondrio, 12.4.2021

Il Giudice  
dott. [REDACTED]